

Estratto dal Regolamento del Dottorato di Ricerca – Università di Catania

D.R. n. 2788 del 3/07/2013 e ss.mm. (ultima modifica DR 53 del 9/1/2025)

Capo VI Esame finale

Art. 20

Ammissione all'esame finale e rinvio discussione finale

1. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi di dottorato è corredata da una sintesi in lingua inglese.
2. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato di ricerca e in possesso di elevata qualificazione. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Almeno uno dei valutatori deve essere un docente universitario. I valutatori sono nominati dal collegio dei docenti entro sei mesi antecedenti la conclusione del corso di dottorato. I nominativi dei valutatori possono essere proposti dal supervisore (tutor) e dai cosupervisori (co-tutor) del dottorando interessato.
3. Entro il 10 del mese antecedente la fine delle attività del dottorato, il coordinatore trasmette ai valutatori le tesi dei dottorandi. Entro il 10 del mese di conclusione delle attività del dottorato i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e propongono (al collegio dei docenti del dottorato) l'ammissione alla discussione pubblica del candidato o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso il periodo di sei mesi, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. Il differimento di un periodo non superiore a 6 mesi non può in alcun modo comportare oneri di caratteri economico per l'amministrazione né ulteriore titolo alla borsa di studio, che ha comunque termine con la conclusione del ciclo di dottorato, o altre eventuali agevolazioni previste dall'ordinamento universitario.
4. Tutti i dottorandi iscritti all'ultimo anno di corso presentano al rettore formale istanza di ammissione all'esame finale entro e non oltre il 20 del mese di fine attività dell'ultimo anno, pena la decadenza dalla partecipazione all'esame medesimo. La procedura relativa alla domanda di ammissione all'esame finale va effettuata esclusivamente con modalità on-line attraverso il sistema informatico di Ateneo.
5. Per comprovate esigenze di carattere scientifico o per cause di forza maggiore non imputabili al dottorando interessato, le date di scadenza riportate ai precedenti commi 3-4, possono essere modificate previa delibera del collegio docenti.

Art. 21

Discussione pubblica, titolo, deposito della tesi

1. L'esame finale consiste in una discussione pubblica dinanzi a una commissione costituita secondo quanto previsto al successivo art.22, al termine della quale la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta.

2. La commissione, con voto unanime, ha la facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
3. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture "Dott. Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o metodologie nel campo di indagine prescelto.
4. L'Università sede d'esame, a richiesta degli interessati, certifica il conseguimento del titolo con indicazione della lode se attribuita.
5. Entro trenta giorni della discussione e approvazione della tesi l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo dei dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia, fermo restando l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

....

Art. 23

Procedura di valutazione

1. Note le commissioni d'esame, ne sarà data informazione ai candidati perché inviino copia della tesi (con allegato giudizio dei valutatori e del resoconto delle attività del dottorato) a ciascuno dei membri.
2. Sarà cura dei coordinatori di dottorato, nota la data della seduta d'esame, darne comunicazione ai candidati almeno quindici giorni prima. Il calendario d'esami sarà affisso presso la sede di ciascun corso di dottorato.
3. Le commissioni giudicatrici devono concludere le relative operazioni entro i novanta giorni successivi alla data di trasmissione della nota rettorale di nomina. Le eventuali dimissioni dei componenti delle commissioni, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto dell'accoglimento del rettore.
4. Decorso il termine di cui al precedente comma senza che la commissione abbia concluso i suoi lavori, essa decade e il rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
5. Nel caso in cui un componente della commissione di esame finale si trovi impossibilitato a presenziare per cause oggettive indipendenti dalla sua volontà, può partecipare alla seduta di esame in videoconferenza. Detta ipotesi dovrà essere verbalizzata dalla Commissione di esame finale.
6. L'Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui candidati.